



**TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
CON AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA**

TAXI

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

SERVIZI TURISTICI

REGOLAMENTO COMUNALE DI ESERCIZIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 30.03.2009

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1	Oggetto	pag. 4
Articolo 2	Competenza e vigilanza	pag. 4
Articolo 3	Definizione dei servizi	pag. 4
Articolo 4	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 5
Articolo 5	Titoli per l'esercizio dei servizi	pag. 6
Articolo 6	Cumulo dei titoli	pag. 6
Articolo 7	Figure giuridiche per l'esercizio dei servizi	pag. 6
Articolo 8	Caratteristiche dei veicoli	pag. 7

TITOLO II
LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 9	Composizione	pag. 8
Articolo 10	Competenze	pag. 8

TITOLO III
LA LICENZA E L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 11	Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio	pag. 9
Articolo 12	Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 9
Articolo 13	Idoneità morale	pag. 9
Articolo 14	Idoneità professionale	pag. 10

TITOLO IV
RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Articolo 15	Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 11
Articolo 16	Contenuti del bando	pag. 11
Articolo 17	Presentazione della domanda	pag. 11
Articolo 18	Valutazione delle domande	pag. 12
Articolo 19	Materie d'esame	pag. 12
Articolo 20	Titoli oggetto di valutazione	pag. 13
Articolo 21	Validità delle graduatorie	pag. 13
Articolo 22	Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 13
Articolo 23	Verifica del veicolo	pag. 14
Articolo 24	Inizio del servizio	pag. 14
Articolo 25	Durata a validità delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 14
Articolo 26	Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 14
Articolo 27	Guida dei mezzi e sostituzione del conducente	pag. 15
Articolo 28	Collaboratore familiare	pag. 16
Articolo 29	Sostituzione del veicolo	pag. 16
Articolo 30	Controllo dei veicoli	pag. 17

TITOLO V
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AD ESCLUSIVA FINALITA' TURISTICA

Articolo 31	Definizioni	pag. 17
Articolo 32	Individuazione aree e percorsi	pag. 17
Articolo 33	Requisiti per l'esercizio dell'attività	pag. 18
Articolo 34	La domanda	pag. 18
Articolo 35	L'autorizzazione	pag. 18
Articolo 36	Validità dell'autorizzazione	pag. 19
Articolo 37	Trasferibilità dell'autorizzazione	pag. 19

Articolo	38	La guida dei mezzi	pag. 19
Articolo	39	Caratteristiche delle vetture	pag. 19
Articolo	40	I veicoli a trazione animale	pag. 20

TITOLO VI CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo	41	Caratteristiche delle autovetture	pag. 21
Articolo	42	Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi	pag. 21
Articolo	43	Caratteristiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente	pag. 21
Articolo	44	Tassametro per il servizio taxi	pag. 22
Articolo	45	Avaria dell'autovettura	pag. 22
Articolo	46	Radiotelefono	pag. 23
Articolo	47	Pubblicità sulle autovetture	pag. 23
Articolo	48	Reclami	pag. 23

TITOLO VII MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo	49	Posteggi per lo stazionamento taxi	pag. 23
Articolo	50	Turni ed orari di servizio dei taxi	pag. 24
Articolo	51	Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente	pag. 24
Articolo	52	Trasporto di soggetti portatori di disabilità	pag. 24
Articolo	53	Tariffe	pag. 25

TITOLO VIII I CONDUCENTI ED I PASSEGGERI

Articolo	54	Comportamento dei conducenti	pag. 25
Articolo	55	Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi	pag. 26
Articolo	56	Obblighi specifici per l'esercente per il servizio di noleggio con conducente	pag. 27
Articolo	57	Diritti dei conducenti di taxi ed autovettura in servizio di noleggio	pag. 27
Articolo	58	Comportamento degli utenti	pag. 27

TITOLO IX VIGILANZA E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Articolo	59	Competenze	pag. 28
Articolo	60	Sanzioni amministrative	pag. 28
Articolo	61	Sospensione delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 28
Articolo	62	Revoca delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 29
Articolo	63	Decadenze delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 29
Articolo	64	Autorizzazioni per il trasporto di persone con esclusiva finalità turistica	pag. 29

TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo	65	Abrogazioni di precedenti disposizioni	pag. 30
Articolo	66	Entrata in vigore	pag. 30

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento viene adottato in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 della Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25 - Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e dalla Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, 15 gennaio 1992, n. 21,
2. Il regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che sono costituiti da:
 - a) Servizio di piazza - taxi, di cui all' art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. n. 25/07 e all'art.86 del D.L.vo n.285/92 recante il Codice della Strada;
 - b) Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'art. 2, comma 2 lettera b) della L.R. n. 25/87 e all'art. 85 lett b) del D.L.vo n. 285/92, recante il Codice della Strada .
 - c) Servizio di trasporto ad esclusiva finalità turistica di cui all'articolo 2 comma 2 lettera c) della L.R. n. 25/2007 effettuato con veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi e veicoli atipici (trenini turistici) elencati all'articolo 47 comma 1 lettera a), b), c), n), del D.Lgs. n. 285/92 recante il Codice della Strada;
3. Il Comune di Vado Ligure riconosce il servizio taxi ed il servizio di noleggio con conducente come componente essenziale e strategica del trasporto pubblico locale e in quanto tale lo valorizza qualificandolo e integrandolo con altri mezzi pubblici ,

Articolo 2

Competenze e vigilanza

1. La trattazione delle pratiche è affidata al Settore Corpo di Polizia Municipale,
2. Tutte le competenze che nel presente regolamento sono riferite al Responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale, possono essere dallo stesso delegate ad altro funzionario dello stesso settore.
3. La funzione di vigilanza è affidata al Corpo di Polizia Municipale
4. Restano in ogni caso salve le competenze regionali e statali in materia di trasporto con servizi pubblici non di linea.

Articolo 3

Definizione dei servizi

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quei servizi che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicolo a trazione animale, ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a una clientela indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale. Per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.
3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili interni all'area comunale- La prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzeria, natante o veicolo a trazione animale si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento avviene presso la sede del vettore o all'interno della rimessa, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto. L'attività può essere collocata in spazi aperti, purché privati o ad uso privato, funzionalmente separati dalla viabilità ordinaria con adeguate perimetrazioni ovvero in locali chiusi. La prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.
5. Il servizio di trasporto ad esclusiva finalità turistica effettuato con veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi o veicoli atipici, quali ad esempio i trenini turistici, si rivolge alla clientela che avanza presso la sede dell'esercizio, richiesta di una determinata prestazione a tempo e/o a percorso. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno di apposite aree o locali, privati o pubblici, presso cui si effettua la richiesta del servizio. La prestazione del servizio, nei limiti della capienza dei mezzi adibiti al servizio, è obbligatoria nei confronti di chiunque effettui richiesta e corrisponda il prezzo pattuito. Il prelevamento del cliente deve avvenire presso la sede operativa ed il servizio non può essere effettuato oltre i confini del territorio comunale.

Articolo 4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25 e dalla Legge Regionale 9 settembre 1998, n. 31, articolo 11 comma 2 lettera b) , i veicoli immatricolati per il servizio taxi e per il servizio di noleggio con conducente possono essere impegnati per l'espletamento dei servizi sussidiari ed integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale,
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario delle linee ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente,
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro in particolare le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti;

Articolo 5

Titoli per l'esercizio dei servizi

1. Per esercitare il servizio di taxi il conducente deve essere intestatario di licenza comunale.
2. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente il vettore deve essere intestatario di autorizzazione comunale.
3. Per effettuare il servizio di trasporto ad esclusiva finalità turistica è necessario essere titolari di autorizzazione comunale.
4. Le licenze e le autorizzazioni per il servizio di taxi e di noleggio con conducente sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
5. L'autorizzazione per il servizio di trasporto ad esclusiva finalità turistica è rilasciata secondo le indicazioni di cui al successivo Titolo V

Articolo 6

Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con autovettura.
2. E' invece ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto:
 - delle autorizzazioni per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente qualora esercitato con natanti
 - di più autorizzazione per il servizio di N.C.C. con autovettura, anche attraverso conferimento. Esso è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.
 - di più autorizzazioni per il servizio di trasporto di persone con esclusive finalità turistiche

Articolo 7

Figure giuridiche per l'esercizio dei servizi

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, di noleggio con conducente o di trasporto ad esclusiva finalità turistica, possono:
 - essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane della CCIAA,
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero in cooperative di servizi,
 - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge,
 - essere imprenditori privati esclusivamente nel caso di svolgimento dell'attività di noleggio con conducente o di trasporto ad esclusivo fine turistico
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

Articolo 8

Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente devono:
 - essere di tipo berlina o familiare o monovolume;
 - avere la possibilità di trasportare almeno tre persone oltre al conducente;
 - essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
 - avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
 - avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.
2. Le motocarrozze devono:
 - essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conducente;
 - avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile.
3. I veicoli a trazione animale devono:
 - essere veicoli destinati al trasporto di persone, del tipo "vettura di piazza", trainati da un cavallo con quattro ruote e cerchioni in ferro, aventi al massimo cinque posti, compreso quello del conducente;
 - avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile.
4. I veicoli devono essere muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
5. Le autovetture adibite al servizio taxi devono portare:
 - a. sul tetto, un contrassegno luminoso con la scritta "taxi" in lettere maiuscole di colore bianco sulla facciata anteriore e rosso sulla facciata posteriore, su campo nero;
 - b. sul retro, a fianco della targa posteriore, un contrassegno metallico a forma di rettangolo di dimensioni non inferiori a cm 8 x cm 6, sul quale deve essere impresso in colore nero il numero d'ordine della licenza la scritta "SERVIZIO PUBBLICO", uno stemma stilizzato della Regione Liguria e del Comune di Vado Ligure,
6. le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare sul retro, vicino alla targa, una targa metallica di dimensioni non inferiori a cm 8 x cm 6 sulla quale deve essere impresso in colore nero il numero d'ordine dell'autorizzazione, lo stemma della Regione Liguria e del Comune di Vado Ligure e la scritta NOLEGGIO CON CONDUCENTE
7. Le motocarrozze ed i veicoli a trazione animale devono portare i contrassegni di cui sopra in modo visibile. I contrassegni e lo stemma di cui sopra devono essere conformi per misure e caratteristiche, al bozzetto depositato presso il competente settore comunale.
8. I veicoli adibiti al trasporto pubblico con esclusive finalità turistiche devono essere dotati dei contrassegni di cui al comma 7, posizionati in corrispondenza della targa ovvero sul lato posteriore del mezzo,

9. Le autovetture devono essere del colore uniforme, stabilito dal ministro dei trasporti con proprio decreto, come previsto dall'art. 12 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. Le motocarrozzette ed i veicoli a trazione animale devono essere del colore uniforme stabilito dalla giunta comunale.

TITOLO II LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 9 Composizione

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale, nomina la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 15 delle Legge Regionale n. 25/2007,
2. il predetto consesso ha la seguente composizione:
 - Presidente : Responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale,
 - Componenti :
 - n. 1 rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria presente nell'ambito comunale e riconosciute a livello nazionale e regionale
 - n. 1 rappresentanti delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap
 - n. 1 rappresentante liberamente eletto tra i taxisti ed i noleggiatori che esercitano attività nel territorio comunale, all'interno del proprio ambito
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del Settore Corpo di Polizia Municipale con categoria funzionale non inferiore alla "C",
4. La commissione dura in carica quattro anni.

Articolo 10 Competenze

1. La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:
 - esprime parere non vincolante sulle schema di regolamento comunale ovvero sulle sue successive modifiche ed integrazioni,
 - esprime parere vincolante sullo svolgimento del servizio di taxi o di noleggio con conducente,
 - valuta le domande di assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sottoposte a contingente e forma la graduatoria,
 - esprime parere vincolante sui provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed autorizzazioni
 - risponde al Sindaco su qualsiasi questione relativa al servizio

TITOLO III

LA LICENZA E L'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Articolo 11

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio

1. Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente è fissato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione di cui al precedente articolo 9;

Articolo 12

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per il servizio di taxi, le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono rilasciate ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 tenuto dalla Camera di Commercio di Savona,
 - possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada,
 - disponibilità in proprietà o in leasing di un'autovettura da adibire al servizio,
 - non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune,
 - non avere trasferito la precedente licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei 5 anni precedenti,
 - assicurazione per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge,
 - disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ovvero di un pontile di attracco nel caso di esercizio dell'attività con natanti;
2. Le autorizzazioni per il servizio di trasporto ad esclusiva finalità turistica, sono rilasciate ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti :
 - iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 tenuto dalla Camera di Commercio di Savona;
 - disponibilità in proprietà o in leasing del mezzo da adibire al servizio,
 - assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose compresi i terzi trasportati con copertura adeguata,
 - disporre di una sede o di una rimessa in cui ricoverare il mezzo;

Articolo 13

Idoneità morale

1. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- b) l'essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- d) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- e) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- f) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);
- g) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- h) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Articolo 14

Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A.

TITOLO IV

RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Articolo 15

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono rilasciate mediante concorso pubblico per titoli e per esami ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14,
2. Il bando di concorso deve essere indetto dal Responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale entro sessanta giorni dal momento in cui si rendano disponibili autorizzazioni e/o licenze a seguito di rinuncia volontaria, decadenza o revoca ovvero per revisione del contingente numerico;

Articolo 16

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso deve contenere :
 - a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio,
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre,
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio,
 - e) le materie d'esame,
 - f) la valutazione dei titoli,
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità,
 - i) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso
2. Il bando, approvato dal Responsabile del Settore, è pubblicato all'Albo Pretorio ed al sito internet del comune e trasmesso alle associazioni di categoria della Provincia.

Articolo 17

Presentazione della domanda

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni, redatte in competente bollo, sono presentate al Comune a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento entro i termini indicati nel bando di concorso
2. In esse devono essere indicate le generalità complete del richiedente, cittadinanza, codice fiscale e titolo di studio. Nel caso di noleggio con conducente, gli eventuali elementi di identificazione della persona giuridica nonché la sede legale della stessa
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni previste dal bando , pena l'esclusione dalle procedure di gara. Deve inoltre essere indicato il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio.

Articolo 18

La valutazione delle domande

1. Le domande di rilascio delle licenze o delle autorizzazioni sono valutate dalla Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente articolo 9, che si riunirà in prima seduta entro il termine di giorni venti decorrenti dalla scadenza del bando di concorso,
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi,
3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa,
4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda,
5. Ogni altro adempimento istruttorio verrà eseguito ai sensi della Legge n. 241/1990, dal segretario della commissione, mentre i provvedimenti finali saranno emanati dal Responsabile del Settore,
6. Ogni Commissario dispone di 10 punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo,
7. Le operazioni di valutazione delle domande devono essere svolte alla presenza della maggioranza dei commissari, mentre le prove d'esame devono essere svolte alla presenza di tutti i componenti della commissione, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi,
8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale,

Articolo 19

Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
 - a) conoscenza della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Articolo 20

Titoli oggetto di valutazione

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la commissione consultiva procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente : punti 5
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di un'impresa in possesso di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente: punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno
 - c) sostituzione alla guida di autovettura adibita al servizio taxi o di noleggio con conducente per non meno di mesi sei anche non consecutivi nel biennio precedente la scadenza del bando: punti 2 ogni semestre
 - d) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti : punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno;
 - e) i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio : punti 1 per il diploma di licenza media inferiore, punti 2 per il diploma di licenza media superiore, punti 4 per il diploma di laurea (corso triennale o quinquennale);
 - f) i carichi di famiglia: punti 0,5 per ogni familiare a carico, punti n. 2 per ogni familiare a carico portatore di disabilità con percentuale non inferiore all'80%,
 - g) la conoscenza di lingue straniere: punti 1.
2. Qualora più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza o l'autorizzazione verrà assegnata nel rispetto delle seguenti prerogative:
 - al più anziano di età,
 - al soggetto con il maggior carico familiare
 - al soggetto che ha presentato per prima la domanda, intendendo in tal senso la data di spedizione del plico raccomandato,
 - per sorteggio

Articolo 21

Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie risultanti dalle procedure di gara, manterranno la loro validità per anni tre decorrenti dalla data di approvazione,
2. Qualora nel corso di triennio di validità si dovessero rendere disponibili licenze o autorizzazione, queste saranno assegnate attingendo da tale graduatoria, fino ad esaurimento;

Articolo 22

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro il termine di giorni venti decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il responsabile del procedimento invita l'interessato, al fine del rilascio della licenza e dell'autorizzazione, a produrre tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;

2. Effettuate le verifiche del caso, il responsabile del procedimento, entro il termine di giorni 20 dalla data di acquisizione della documentazione completa di ogni elemento, qualora ricorrano le circostanze, rilascia il titolo abilitativo assegnato,
3. La mancata produzione dei documenti previsti, ovvero l'accertata carenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento del servizio, comporta la non assegnazione della licenza che sarà pronunciata, nel rispetto dei termini di cui al comma 2, dal responsabile del procedimento. In tal caso si procederà ad ulteriore assegnazione sempre sulla base della graduatoria di merito approvata;

Articolo 23

Verifica del veicolo

1. Prima dell'inizio del servizio il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà presentare :
 - fotocopia della carta di circolazione dell'autovettura o motocarrozzeria da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing ovvero copia della dichiarazione di conformità nel caso il veicolo non sia ancora immatricolato
 - contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.
2. Il veicolo utilizzato per il servizio è sottoposto a verifica da parte del dirigente responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale che dovrà controllare l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro;

Articolo 24

Inizio del servizio

1. Ottenuto il rilascio della licenza o dell'autorizzazione il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza, fatta salva la facoltà di concedere una proroga di pari periodo per gravi e giustificati motivi.

Articolo 25

Durata a validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, hanno validità illimitata e non devono essere sottoposte a vidimazione,
2. la licenza e l'autorizzazione possono essere sottoposte a procedimento di decadenza o revoca in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento

Articolo 26

Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 e di età non superiore agli anni cinquantacinque, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza o di autorizzazione da non meno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'accertamento dell'inabilità permanente o dell'inidoneità al servizio è effettuato da medico specialista posto alle dirette dipendenze di una struttura ospedaliera pubblica,
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite su richiesta degli eredi ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12. Tale facoltà permane in capo agli eredi per anni uno decorrente dalla data del decesso del titolare
 3. Al titolare che ha trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
 4. La trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione non può essere esercitata se il titolare ha in corso procedimenti penale o amministrativi per inosservanza delle norme che regolamentano lo svolgimento del servizio,
 5. Al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 4 il nuovo titolare della licenza sarà soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio della licenza a seguito di concorso.
 6. la richiesta di trasferimento della licenza o dell'autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio comunale e deve essere corredata dalla seguente documentazione :
 - a. scrittura privata registrata di cessione d'azienda
 - b. autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13;
 - c. copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo dei conducenti;

Articolo 27

Guida dei mezzi e sostituzione del conducente

1. I titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio sono tenuti ad esercitare personalmente l'attività
2. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui alla Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti personali di cui al precedente articolo 13, per le seguenti ragioni :
 - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - per chiamata alle armi;
 - per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi,

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 2, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui al comma 3;

Articolo 28

Collaboratore familiare

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. La richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare deve essere presentata al competente ufficio comunale unitamente alla seguente documentazione:
 - a) atto notarile di costituzione dell'impresa con il familiare interessato ai sensi della legge 2 dicembre 1975 n. 576.
 - b) autodichiarazione del collaboratore di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) certificato di costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
 - d) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 13;
 - e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - f) appendice del contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
3. L'ufficio comunale, per quanto di competenza :
 - effettua i riscontri sulle autodichiarazioni presso gli uffici competenti ;
 - segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o N.C.C. è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo,
4. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione,
5. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti dell'impresa familiare previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune;

Articolo 29

Sostituzione del veicolo

1. La sostituzione del veicolo indicato in licenza o in autorizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale che viene emessa successivamente all'accertamento dei requisiti previsti al precedente articolo 23;

Articolo 30

Controllo dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente possono essere in qualsiasi momento sottoposti a verifica da parte del Comando del Corpo di Polizia Municipale al fine di accertare la conformità del mezzo alle norme di legge, regolamentari e di sicurezza,
2. Se il veicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione, funzionamento e decoro, il responsabile del procedimento notifica i rilevati al titolare della licenza o dell'autorizzazione assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione del mezzo;
3. In caso di inadempienza verrà avviato nei confronti del titolare della licenza o dell'autorizzazione provvedimento di sospensione dell'attività;
4. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che il mezzo adibito al servizio non risponda più ai requisiti tecnici per il quale ha ottenuto la carta di circolazione, il funzionario responsabile provvede a darne comunicazione alla direzione compartimentale della Motorizzazione Civile

TITOLO V

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AD ESCLUSIVA FINALITÀ TURISTICA

Articolo 31

Definizioni

1. Si definisce autoservizio pubblico non di linea effettuato ad esclusiva finalità turistica, il servizio di noleggio con conducente effettuato con i veicoli di cui all'articolo 47 comma 1 lettera a), b), c) ed n) del nuovo Codice della Strada che in appresso si dettagliano:
 - lettera a) : veicoli a braccia cioè quei mezzi spinti o trainati dall'uomo
 - lettera b) : veicoli a trazione animale , cioè carrozzelle, carri
 - lettera c) : velocipedi , cioè biciclette, risciò, biciclette a quattro ruote
 - lettera n) : veicoli atipici , cioè i veicoli elettrici da città
2. L'esercizio del servizio effettuato con veicoli di cui al comma precedente non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico – ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone

Articolo 32

Individuazione aree e percorsi

1. L'esercizio del servizio ad esclusiva finalità turistica può essere esercitato esclusivamente nelle seguenti aree e/o zone :
 - Veicoli a braccia: è ammesso il transito esclusivamente nelle aree pedonali
 - Veicoli a trazione animale : i veicoli a trazione animale possono liberamente muoversi su tutte le vie del Comune nel rispetto delle norme che regolamentano la circolazione stradale con esclusione delle seguenti vie: Strada di scorrimento, Aurelia bis, strada statale Aurelia

- Velocipedi : le biciclette, i risciò ed i mezzi simili, possono liberamente muoversi su tutte le vie del Comune nel rispetto delle norme che regolamentano la circolazione stradale con esclusione delle seguenti vie: Strada di scorrimento, Aurelia bis, strada statale Aurelia
 - Veicoli atipici : i veicoli elettrici possono circolare nelle aree pedonali
2. I mezzi adibiti al servizio possono sostare su aree pubbliche appositamente individuate e nelle rimesse

Articolo 33

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di trasporto con esclusiva finalità turistica, siano essi persone fisiche ovvero persone giuridiche, devono essere in possesso dei requisiti professionali indicati all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 e dei requisiti specificati al precedente Titolo III;

Articolo 34

La domanda

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di trasporto di persone con esclusive finalità turistiche devono inoltrare istanza di rilascio dell'autorizzazione al Comune in cui siano indicati:
 - Le generalità complete del richiedente, residenza o sede legale, cittadinanza, codice fiscale,
 - Indirizzo preciso della rimessa ovvero, nel caso in cui la rimessa abbia sede su luogo pubblico, numero e data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico,
 - Tipologia dell'attività che si intende esercitare e caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio
2. All'istanza dovrà essere allegata:
 - idonea autocertificazione attestante il possesso dei requisiti personali e professionali indicati ai precedenti articoli 12 e 13,
 - copia di polizza assicurativa di responsabilità civile

Articolo 35

L'autorizzazione

1. Entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di cui all'articolo precedente, il funzionario responsabile effettua comunicazione di avvio del procedimento amministrativo richiedendo, se del caso, integrazione documentale;
2. Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento si pronuncia in merito al rilascio ovvero al diniego dell'autorizzazione richiesta, entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento dell'istanza;
3. Decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta;

4. Nell'autorizzazione dovrà essere chiaramente indicato il tipo di attività autorizzata e gli elementi identificativi del mezzo da utilizzare per l'esercizio dell'attività. Nel caso di trasporto di persone con mezzi a trazione animale, si fa espresso rinvio alle speciali disposizioni di cui al successivo articolo 40;

Articolo 36

Validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto con esclusiva finalità turistica sono permanenti , ma possono avere limitazioni temporali cioè possono avere validità annuale o stagionale;
2. La validità delle singole autorizzazioni deve essere specificatamente inserita nell'atto autorizzatorio;

Articolo 37

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto di persone ad esclusiva finalità turistica, possono essere trasferite ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti nel presente titolo per lo svolgimento dell'attività,
2. Il trasferimento dell'autorizzazione per atti tra vivi o per causa di morte è sottoposto a semplice comunicazione che dovrà essere inoltrata entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta cessione dell'attività unitamente a copia fotostatica dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata;
3. Il subentrante è abilitato ad esercitare l'attività del dante causa solo successivamente alla presentazione della comunicazione indicata al comma 2;

Articolo 38

La guida dei mezzi

1. L'attività di trasporto di persone con esclusiva finalità turistica, può essere esercitata:
 - dal titolare
 - da un collaboratore familiare
 - da un dipendente
2. Nelle ipotesi di cui sopra, sono applicabili le speciali disposizioni regolanti la sostituzione alla guida delle vetture adibite al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente;

Articolo 39

Caratteristiche delle vetture

1. I mezzi adibiti al trasporto di persone con esclusive finalità turistiche, devono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Codice della strada e dagli artt. 222 e 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada,

2. Le targhe necessarie saranno fornite dalla Polizia Municipale previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato,
3. I veicoli destinati al servizio dovranno comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione del codice della strada; la sussistenza di tali caratteristiche nel veicolo a trazione animale sarà verificata dalla Polizia Municipale;

Articolo 40

I veicoli a trazione animale

1. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo;
2. Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli preventivamente esclusi dalla macellazione,
3. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone le seguenti razze di cavalli:
 - T.P.R. (tiro pesante rapido) od altre razze da tiro;
 - Lipizzani;
 - Maremmani;
 - Trottatori soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso comprovata da certificazione veterinaria.
4. Il rilascio di nuove autorizzazioni è quindi subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma che precede,
5. Può essere autorizzato l'utilizzo di cavalli di razze diverse da quelle indicate al punto 3, purchè ritenute idonee da specifica certificazione del medico veterinario della A.S.L. di competenza,
6. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio dell'autorizzazione,
7. Tale abilitazione, di durata annuale, sarà rilasciata dal medico veterinario della A.S.L. territorialmente competente,
8. Alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le autorizzazioni di vetture a trazione animale di genere equino provvederà l'Ufficio del competente Settore Comunale,
9. Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale dovrà provvedere, prima della scadenza del termine annuale, al rinnovo presso il veterinario del certificato di idoneità al traino del cavallo,
10. Il conducente e' obbligato a dotare il veicolo di contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico,

TITOLO VI
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE
AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 41

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;

Articolo 42

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo precedente, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
 - a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
 - b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie di medie dimensioni;
 - c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.
 - d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'articolo 44 del presente regolamento;
 - e) avere a bordo il tariffario che deve essere a disposizione della clientela: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
 - f) essere di colore bianco;
 - g) recare nella parte posteriore una targa metallica indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'Amministrazione comunale, verificata la situazione in essere con gli stessi operatori del settore;
 - h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";

Articolo 43

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 41, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
 - b) avere un bagagliaio idoneo;
 - c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
 - e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;

Articolo 44

Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro delle autovetture adibite al servizio taxi deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - indicare l'esatto importo in Euro.
2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di un'area delimitata nonché per le finalità previste dal D.Lo n. 422/1997 e della L.R. n. 31/1998,
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
5. Il tassametro deve altresì:
 - essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
 - indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Articolo 45

Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Articolo 46

Radiotelefono

1. Il servizio di taxi e di noleggio con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata
3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi.
4. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

Articolo 47

Pubblicità sulle autovetture

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità, è facoltà del taxista e del noleggiatore apporre messaggi pubblicitari all'esterno ed all'interno delle autovetture nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 20 settembre 1999, n. 400;

Articolo 48

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio Comunale o agli organi di vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti eventualmente adottati e su quelli di cui si propone l'adozione,
2. All'interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami;

TITOLO VII

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 49

Posteggi di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in appositi spazi all'uopo individuati e predisposti,
2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione che rispetti ed evidenzii l'ordine temporale di arrivo di ciascuna; la richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo,

3. Il comune per motivi di interesse pubblico, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può interdire temporaneamente o definitivamente, l'uso delle aree di cui al comma 1 individuando nel contempo nuovi spazi in cui consentire la sosta dei mezzi adibiti al servizio taxi,
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, a partire da un'ora prima del termine dello spettacolo, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità,
5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Articolo 50

Turni e orari del servizio taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere della commissione consultiva comunale,
2. Spetta al Sindaco stabilire turni straordinari, diurni e notturni, in occasione di esposizioni, raduni spettacoli o cerimonie ovvero in qualsiasi altra occasione in cui si verifichi una riunione straordinaria di persone, anche precisando, se ritenuto del caso, gli autoveicoli che devono espletarli e la località di raggruppamento,
3. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.

Articolo 51

Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. può avvenire solo nelle aree o nelle rimesse espressamente indicate in autorizzazione, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela;
2. In occasione di particolari eventi o manifestazioni ovvero nei casi di grave situazione di emergenza e di necessità, il Sindaco può autorizzare lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, negli spazi individuati per i taxi;

Articolo 52

Trasporto di soggetti portatori di disabilità

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di disabilità,
2. I titolari delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il noleggio con conducente hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi,

3. Il trasporto degli ausili necessari alla mobilità dei soggetti portatori di disabilità è effettuato gratuitamente,
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dalla legge,

Articolo 53

Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabilite dalla Giunta Comunale previo parere della commissione consultiva comunale
2. Queste sono stabilite in relazione ai costi di esercizio, quali:
 - remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti,
 - spese assicurative,
 - di manutenzione ed ammortamento,
 - sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia.
3. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT.
4. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro.
5. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente gli ausili per i soggetti portatori di disabilità e dei cani guida per i non vedenti.
6. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.

TITOLO VIII I CONDUCENTI ED I PASSEGGERI

Articolo 54

Comportamento dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti ai servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) Comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza,
 - b) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto,
 - d) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- e) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - f) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - g) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - h) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - i) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio Oggetti Smarriti;
 - k) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
 - l) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.
2. Nell'esercizio della propria attività, ai conducenti delle vetture adibite al servizi taxi o al servizio di noleggio con conducente, è vietato :
- a) Far salire sul veicolo persone diverse da quelle che hanno ordinato la corsa,
 - b) Portare animali propri in vettura,
 - c) Fumare o mangiare in auto sia durante la corsa che in fase di stazionamento,
 - d) Adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci
 - e) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo,
 - f) Rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo
 - g) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare la mobilità delle persone portatrici di disabilità,

Articolo 55

Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 54 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
 - a. aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale purchè non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
 - b. avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile.
 - c. essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d. richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventive comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
 - e. curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
 - f. rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

Articolo 56

Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 54, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio salve cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale,
 - b) comunicare all'ufficio comunale competente la variazione dell'indirizzo della rimessa,
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza,
 - d) curare la regolarità del servizio;

Articolo 57

Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a. essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b. richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
2. In particolare il taxista ha diritto di:
 - a. rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione,
 - b. rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile;
3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.

Articolo 58

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, è vietato:
 - a. Fumare o mangiare in vettura,
 - b. Scegliere il taxi nel parcheggio. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quattro,
 - c. Gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento,
 - d. Pretendere il trasporto di animali senza aver adottato, d'intesa con il taxista o il noleggiatore, tutte le misure utili per evitare l'imbrattamento o il danneggiamento della vettura,
 - e. Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito,
 - f. Pretendere che il servizio sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal codice della strada

TITOLO IX VIGILANZA E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Articolo 59 Competenze

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella legislazione regionale e nel presente regolamento, compete alla Polizia Municipale ed ai soggetti di cui alla Legge n. 689/1981 ed alla Legge Regionale n. 45/1982;
2. Le violazioni alle norme di legge e del presente regolamento sono sanzionate i sensi del Codice della Strada, della Legge Regionale n. 25/2007 e del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Articolo 60 Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 25/2007 e del presente regolamento, sono sanzionate:
 - dagli articoli 70, 85 ed 86 del vigente codice della strada di cui al Decreto Legislativo n. 285/1992,
 - dal Capo V della Legge Regionale n. 25/2007
 - dal presente Regolamento
 - con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 1.000,00
3. La Giunta Comunale provvedere ad aggiornare, con intervalli di tempo non inferiori ai due anni, gli importi delle sanzioni di cui al comma 2;

Articolo 61 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese per un periodo massimo di mesi sei, nei seguenti casi :
 - a. Violazione alle norme del Codice della Strada,
 - b. Violazione alle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto persone
 - c. Violazione alle norme del presente regolamento che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi
 - d. Violazione alle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei soggetti portatori di disabilità
 - e. Violazione per la terza volta nell'arco di due anni di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria
 - f. Violazione di norme amministrative e penali commesse all'esercizio dell'attività di taxi

2. Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, acquisito il parere della Commissione consultiva comunale emette provvedimenti di sospensione dell'attività, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva
3. Il procedimento sanzionatorio è emesso nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990;
4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Articolo 62

Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere revocate nei seguenti casi :
 - Violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, della licenza per il servizio taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente,
 - Quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti professionali o personali per lo svolgimento del servizio ,
 - Quando il titolare della licenza o dell'autorizzazione svolga attività incompatibile con quella di trasporto pubblico di persone,
 - Per la violazione delle norme che regolamentano la trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni,
 - A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente articolo 61,
 - Per un mese di ingiustificata sospensione del servizio,
 - Per motivi di pubblico interesse,
2. Il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, acquisito il parere della Commissione consultiva comunale emette provvedimenti di revoca della licenza o dell'autorizzazione, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990;
3. La revoca della licenza o dell'autorizzazione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Articolo 63

Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la licenza sono decadute per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento,
2. La decadenza della licenza o dell'autorizzazione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Articolo 64

Autorizzazioni per il trasporto di persone con esclusiva finalità turistica

1. L'attività di trasporto persone con esclusiva finalità turistica esercitata ai sensi del Titolo V, è sottoposta a tutte le norme e procedure sanzionatorie di cui al presente titolo,

TITOLO X
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 65

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Articolo 66

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione